



**Unione di Comuni
Valmarecchia**

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E
VANTAGGI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE**

Approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 9 del 18/04/2019

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE

Capo I – Erogazione di contributi e sussidi a persone fisiche

Articolo 1 - Finalità generali

Il presente capo stabilisce i criteri e le modalità di erogazione di interventi di sostegno al reddito finalizzati alla progettazione in campo sociale, sotto forma di erogazione di contributi economici o vantaggi di altra natura, rivolti a persone in condizione di fragilità (DGR 191/2016) e soggetti a rischio di emarginazione, degrado e/o abbandono.

Scopo principale del presente regolamento è quello di rappresentare uno strumento per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali e promuovere il superamento della condizione di fragilità, bisogno, disagio ed emarginazione.

I principi fondanti e le finalità di questa Unione nell'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici sono i seguenti:

- attivare percorsi di conoscenza della persona, del suo rapporto storico con i servizi, delle risorse individuali e familiari e della rete di relazioni di supporto al soggetto al fine di predisporre progetti sociali finalizzati al superamento della condizione di fragilità;
- predisporre progetti individualizzati che incentrino l'intervento sul principio di appropriatezza e condizionalità;
- privilegiare interventi di welfare attivo promozionale ed abilitante;
- privilegiare interventi infungibili in alternativa o ad integrazione di interventi monetari (es. buoni spesa, vouchers, pacchi alimentari.....);
- fornire ausilio ed accompagnamento nella revisione degli stili di consumo, qualora siano una delle cause che hanno condotto allo stato del bisogno;
- operare sempre nel massimo rispetto della persona.

Sono fatti salvi ed esclusi dal presente regolamento tutte le forme di contributi economici e sussidi socio assistenziali previste e regolamentate da specifiche disposizioni di legge nazionale e/o regionale o da delibere di Consiglio e/o di Giunta dell'Unione di Comuni o da atti degli organi di direzione del distretto socio sanitario.

Articolo 2 - Requisiti

Gli interventi disciplinati nel presente regolamento sono garantiti nel rispetto di quanto enucleato all'art. 1 e nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Unione di Comuni. L'accesso a tali interventi è altresì condizionato al rispetto e possesso di ciascuno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano oppure cittadino dell'Unione Europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o, ancora, essere cittadino di paesi terzi in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) essere residente da almeno 6 mesi nel comune dell'Unione di Comuni Valmarecchia, presso cui viene riconosciuta la condizione di fragilità e bisogno;

- c) ISEE inferiore alla soglia di € 8.000,00 risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS in corso di validità, redatta ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. Qualora i soggetti richiedenti, per varie ragioni, abbiano subito una riduzione improvvisa e rilevante del proprio reddito potranno presentare attestazione ISEE corrente oppure, in ultima analisi, potranno provare il possesso del requisito mediante evidenze oggettivamente riscontrabili e documentate;
- d) Valore del patrimonio immobiliare, determinato nell'attestazione ISEE, esclusa la casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;
- e) Valore del patrimonio mobiliare, al lordo delle franchigie disposte dal DPCM 159 del 05/12/2013 e s.m.i., non superiore ad € 6.000,00 in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, € 8.000,00 in caso di nucleo composto da 2 persone ed € 10.000,00 per nuclei formati da 3 o più persone.

Hanno possibilità di beneficiare dei contributi economici anche le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, limitatamente ad interventi indifferibili ed urgenti non rinnovabili.

Il rispetto dei requisiti relativi alla situazione reddituale e patrimoniale è richiesto per l'intero nucleo familiare definito ai fini ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.

L'erogazione di contributi economici in deroga ai requisiti reddituali e patrimoniali e ad ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento è consentita unicamente in casi eccezionali e deve essere adeguatamente motivata e documentata con evidenze oggettive e riscontrabili sia da parte dell'assistente sociale competente sia nel verbale redatto dalla equipe di cui all'art. 3.

L'eventuale adeguamento dei limiti di reddito e patrimonio per l'erogazione di contributi economici socio-assistenziali e degli importi massimi dei relativi interventi è stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Non verranno concessi aiuti nei casi in cui l'Equipe, di cui al successivo articolo 3, ritenga che siano inappropriati per affrontare la situazione specifica.

E' precluso l'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento a coloro che assumono comportamenti violenti, irrispettosi, incivili, offensivi o persecutori nei confronti del personale dei Servizi Sociali.

Articolo 3 – Modalità operative

L'erogazione di contributi e sussidi economici è uno degli strumenti adottabili all'interno di una valutazione/progettualità sulla situazione di disagio di persone o nuclei familiari.

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate, per iscritto, dall'interessato nell'ambito di un colloquio con l'assistente sociale competente per area territoriale e d'intervento su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Unico Servizi Sociali. Non verranno prese in considerazione richieste formulate e sottoscritte dai cittadini che non abbiano preventivamente sostenuto un colloquio con l'assistente sociale di riferimento.

La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la situazione reddituale/lavorativa del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno, specificando anche i compiti del richiedente, concordati con l'assistente sociale, a fronte di una ammissione anche parziale dell'intervento richiesto.

Nessuna richiesta dà automatico accesso ai contributi di cui al presente regolamento, anche qualora siano rispettati i requisiti di preventiva selezione di cui all'articolo 2.

L'Assistente Sociale responsabile del caso definisce il progetto di intervento ed invia la richiesta dell'utente, completa della propria relazione valutativa, e di ogni altra indicazione attestante la situazione economica del soggetto e del suo nucleo familiare, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione di Comuni Valmarecchia.

Tutte le richieste pervenute vengono esaminate da una Equipe Tecnica di Valutazione formata dal Dirigente o suo delegato, dal funzionario amministrativo incaricato responsabile del procedimento e dall'assistente sociale proponente. La valutazione si basa sui principi enucleati all'art. 1 e tiene conto:

- dell'appropriatezza e significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi del progetto;
- della situazione economica del richiedente;
- della rilevanza e della consistenza della condizione di fragilità;
- delle capacità e delle risorse individuali, nonché della rete familiare di appartenenza del soggetto
- dei benefici già goduti dal soggetto/nucleo (es. alloggio ERP, alloggio canone calmierato, contributi economici pregressi, etc..);
- del rispetto degli impegni assunti in segno di corresponsabilità e attivazione delle proprie risorse personali e familiari

Al fine di favorire lo scambio di informazioni su nuclei familiari che potrebbero presentare situazioni sociali multiproblematiche e complesse e promuovere una valutazione dei casi più completa ed oggettiva ricorrendo a professionalità sociali ed esperienze diverse, l'Equipe può essere integrata con la presenza di assistenti sociali appartenenti a più settori (sportello sociale professionale, anziani, disabili, minori etc...).

L'Equipe Tecnica di Valutazione si riunisce con una cadenza proporzionata al numero di istanze pervenute ed ai principi di celerità del procedimento.

Al termine dell'istruttoria sopra descritta le elargizioni di contributi economici socio-assistenziali sono disposte con atto del Dirigente competente, che approva il verbale dell'equipe tecnica di valutazione sopra citata. L'Ufficio Servizi Sociali comunica i tempi e le modalità della liquidazione dei contributi economici accolti all'assistente sociale, che provvederà ad informare il beneficiario. Il rigetto o la risposta difforme rispetto alla richiesta di contributo vengono comunicati per iscritto al richiedente dall'ufficio Unico Servizi Sociali. Il procedimento ha durata massima di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza dell'utente.

L'Unione provvede alla pubblicazione degli atti di concessione ed adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge vigente.

Articolo 4 – Tipologia degli interventi

Nel contesto descritto sono attivabili le seguenti tipologie di interventi economici:

a) INTERVENTI ECONOMICI OCCASIONALI

Consistono in prestazioni economiche dirette a fronteggiare situazioni contingenti di disagio emergente, legate a specifiche situazioni di bisogno circostanziate e di breve periodo relative a persone o a nuclei familiari non in grado di affrontarle in maniera autonoma con le risorse finanziarie di cui dispongono.

Le spese ammesse a beneficio sono:

- le spese indispensabili per la gestione della casa, quali affitto, bollette relative alle utenze (ad esclusione di quelle telefoniche) e le spese per problematiche temporanee di tipo abitativo;
- le spese scolastiche quali trasporto e mensa scolastici;
- le spese per generi alimentari essenziali, la cui erogazione può avvenire anche attraverso voucher e buoni spesa e/o l'invio dell'utente ad enti e associazioni senza scopo di lucro del territorio per il ritiro di pacchi alimentari;
- le spese per garantire il trasporto, anche e prioritariamente con mezzi pubblici, sul luogo di lavoro/formazione o cura;

L'intervento economico non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 e può essere erogato solo una volta nel corso dell'anno.

Eventuali esoneri, ove previsti, dal pagamento di servizi (ad esempio esenzioni rette scolastiche) sono equiparati ai contributi economici e concorrono anch'essi alla determinazione dell'importo massimo del contributo erogato.

Non sono previsti interventi economici per sanare tributi, contravvenzioni e interessi di mora su mancati pagamenti di canoni di locazione.

b) INTERVENTI ECONOMICI SU PROGETTO

Definizione

Consistono in prestazioni economiche dirette a supportare persone e/o nuclei familiari in situazione di fragilità, disagio e di non autonomia, con complessità e problematicità tali da non permettere di prevedere una soluzione di breve periodo (con riferimento all'anno solare) e richiedere un rapporto continuativo con l'assistenza sociale, ai fini della predisposizione di un progetto sociale.

Tali interventi differiscono da quelli di cui al punto a) in quanto per la complessità della situazione di fragilità, esclusione sociale, emarginazione e bisogno, rientrano nell'ambito di un progetto sociale personalizzato sull'utente e sul suo nucleo familiare.

Il progetto può prevedere interventi economici ripetuti e/o continuativi di importi complessivi superiori al limite previsto al punto a).

Modalità di erogazione

L'Assistente Sociale, responsabile del caso, a fronte della richiesta di contributo economico formalizzata dall'utente, contenente anche i compiti e gli impegni che questi specificamente si assume a fronte dell'ammissione all'intervento, visto il progetto sociale,

definisce l'intervento ed elabora una relazione illustrativa del progetto o un suo aggiornamento ed integrazione, che contenga anche la definizione dell'ammontare e delle modalità di erogazione dei contributi, sussidi e vantaggi economici. Quindi si procede analogamente a quanto definito all'art. 3.

Qualora l'intervento proposto e/o deliberato presenti modifiche significative rispetto alla domanda dell'utente e/o rispetto agli impegni che gli vengono richiesti in segno di corresponsabilità e attivazione delle proprie capacità e risorse personali e familiari, esso dovrà essere sottoscritto in segno di adesione dal richiedente/beneficiario.

La mancata adesione all'intervento deliberato e/o il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti dall'utente comporta la cessazione di qualunque intervento economico o di sostegno al reddito.

Le categorie di spesa ammesse al beneficio sono analoghe a quelle previste per gli interventi economici occasionali.

L'erogazione dei contributi economici socio-assistenziali potrà avvenire anche in forma diversa dalla corresponsione di sussidi in denaro quali, ad esempio, quella di buoni spesa che consistono in titoli valorizzabili presso esercizi commerciali convenzionati, la consegna di pacchi alimentari, la ricarica di tessere acquisti e altri strumenti simili e/o l'erogazione tramite terzi, di servizi in favore dei beneficiari (es. piccole manutenzioni, pulizie etc..).

All'interno del progetto l'assistente sociale può predisporre altri tipi di intervento di sostegno al reddito, ove attivabili, quali ad esempio:

1) CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

L'intervento riguarda la consegna a domicilio, su richiesta motivata e relazionata dell'assistente sociale di riferimento, di pasti confezionati a persone impossibilitate autonomamente a procurarseli e senza congiunti in grado di provvedervi.

2) PRESTITI SULL'ONORE

Si tratta di prestiti ad interesse zero, dell'importo massimo di € 2.500,00 e della durata massima di 24 mesi.

Caratteristica fondamentale del prestito sull'onore è di essere pensato per consentire il superamento di situazioni di temporaneo bisogno e di problemi a carattere contingente e circostanziato, documentabili con evidenze oggettive

La situazione di non autosufficienza che si vuole sanare con il prestito sull'onore deve essere solo temporanea. Di norma, il nucleo beneficiario non potrà beneficiare per tutta la durata del prestito di altre forme di contributi socio-assistenziali previste all'interno del presente regolamento.

Il prestito sull'onore è accessibile in via prioritaria ai cittadini che non ne hanno mai beneficiato e, solo in via eccezionale e giustificata, si prenderanno in esame domande di chi ne ha già usufruito in passato.

In sede istruttoria questo strumento richiede di valutare attentamente la situazione economico-finanziaria del nucleo, presente e prospettica, al fine di assicurarsi che lo stesso possa garantire la restituzione del prestito. In seguito alla mancata restituzione di tre rate, anche non consecutive, del prestito, previa indagine sulle cause, l'Unione provvede a diffidare formalmente il beneficiario ed in caso di mancata regolarizzazione, attiva le procedure di riscossione coattiva, emettendo apposito ruolo. In caso di mancata

restituzione totale o parziale di un prestito sull'onore, il nucleo beneficiario non potrà accedere ad ulteriori benefici di natura economica.

3) INTERVENTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA

L'attivazione degli interventi di inclusione lavorativa rappresenta uno strumento per la realizzazione di un progetto personalizzato condiviso tra il Servizio e l'utente, volto a consentire il superamento della condizione di vulnerabilità e fragilità e a promuovere un welfare attivo e abilitante.

Tali interventi sono:

- orientamento,
- formazione,
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, alla riabilitazione,
- inserimento lavorativo.

Per la realizzazione di progetti di tirocinio ed inserimento lavorativo finalizzati al reinserimento sociale, all'inclusione e/o a sviluppare l'autonomia economica di soggetti fragili, i Servizi Sociali possono avvalersi di soggetti terzi ed enti che svolgano funzioni di supporto agli utenti, tutoraggio sociale, orientamento, formazione. Diversi e/o ulteriori specifici requisiti di accesso a tali forme di intervento possono essere stabiliti in sede di affidamento del servizio ai suddetti enti e soggetti terzi o per apposite disposizioni di legge. I progetti di inclusione lavorativa sono precisati negli obiettivi, nei contenuti e nei tempi di realizzo e hanno come fine principale l'avvio di percorsi che conducano all'autonomia personale, sociale ed economica.

4) INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Sono sussidi economici continuativi ad integrazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette socio-assistenziali residenziali e semi residenziali a carico di ospiti anziani e/o disabili, che non hanno redditi sufficienti a provvedervi autonomamente, anche con l'aiuto e il coinvolgimento dei familiari tenuti per legge agli alimenti.

Destinatari di questo intervento sono persone anziane e/o disabili non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza:

- residenti continuativamente da almeno un anno nel comune dell'Unione di Comuni Valmarecchia presso il quale viene avanzata la richiesta di integrazione;
- prive di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed adibita ad abitazione principale e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9. L'Unione si riserva di agire in rivalsa sul valore della proprietà immobiliare di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato a titolo di integrazione rette ricovero;
- che non abbiano effettuato donazioni di valore superiore ad € 10.000,00 nei tre anni antecedenti alla richiesta di integrazione.

Quanto agli altri requisiti di selezione dei soggetti potenziali beneficiari di una contribuzione integrativa per il pagamento della retta ricovero, si confermano quelli indicati all'art. 2 del presente regolamento, specificando che, ai fini della valutazione dell'intervento di integrazione retta in struttura residenziale, è richiesto l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria residenziali, mentre, in caso di

ricovero in strutture semiresidenziali, è richiesto l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali.

Quanto alle modalità di richiesta ed eventuale concessione del contributo si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 3.

L'eventuale integrazione a favore di anziani o disabili non autosufficienti in strutture private non accreditate è da considerarsi provvisorio fino alla comunicazione, da parte del Servizio Sociale che ha in carico l'utente, della disponibilità presso una delle strutture accreditate.

La rinuncia al trasferimento presso una struttura pubblica accreditata comporta l'interruzione della prestazione sociale agevolata di integrazione della retta precedentemente accordata, fatta eccezione per le motivazioni sotto descritte:

- parere dell'UVG che attesti la sussistenza di gravi controindicazioni di carattere sanitario allo spostamento dell'utente;
- idonea certificazione medica che attesti il minor grado di assistenza sanitaria della struttura di destinazione per le patologie sofferte.

Il contributo massimo erogabile a titolo di integrazione retta ricovero è determinato tenendo conto del costo annuo della struttura di inserimento dell'anziano/disabile e dei redditi netti annui individuali di quest'ultimo comprese le indennità percepite a qualunque titolo, salvaguardando comunque all'utente la disponibilità di una somma mensile per le piccole spese personali di € 100,00 (per un periodo di 12 mensilità), aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'integrazione è concessa previa valutazione socio economica e chiamata ad adempiere dei parenti tenuti per legge agli alimenti e dunque, al fine di addivenire alla determinazione finale della quota di integrazione a carico dell'Unione, dall'importo calcolato come sopra riportato debbono essere dedotte le eventuali quote di compartecipazione stabilite a carico dei familiari coobbligati. Non verrà erogata alcuna integrazione nel caso in cui il richiedente si rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti coobbligati come definiti nel presente articolo.

L'eventuale integrazione a carico dei Servizi Sociali dell'Unione configura un credito nei confronti del beneficiario e dei familiari coobbligati ai sensi del presente regolamento.

In caso di permanenza nella struttura inferiore all'anno il contributo è parametrato ai mesi di effettiva permanenza.

L'erogazione del contributo ad integrazione di retta ricovero avviene mediante accredito diretto alla struttura, sulla base di una delega di pagamento specificamente sottoscritta dall'utente beneficiario.

La naturale scadenza dell'erogazione di contributi ad integrazione delle rette ricovero è fissata al 31/12 di ogni anno, salvo rinnovo d'ufficio richiesto dall'assistente sociale di riferimento ed effettuate le opportune verifiche sui requisiti di selezione per l'accesso alla misura agevolata previsti in questo articolo e al precedente art. 2.

I beneficiari hanno il dovere di presentare annualmente la dichiarazione ISEE per prestazioni di natura socio sanitaria residenziali o non residenziali, a seconda del tipo di struttura in cui l'anziano/disabile è inserito, e debbono comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali dell'Unione ogni variazione derivante dalla modifica della composizione familiare ed ogni mutamento delle condizioni di reddito. L'Unione provvede con atto dirigenziale all'approvazione e rideterminazione annuale dei contributi concessi ad integrazione di rette ricovero.

c) CONTRIBUTI ECONOMICI D'URGENZA

Definizione

Consistono in prestazioni economiche dirette a fronteggiare situazioni contingenti di grave disagio che richiedono misure indifferibili ed urgenti.

Modalità di erogazione

L'utente nel corso del colloquio con l'assistente sociale esprime la propria situazione di bisogno e la formalizza attraverso la presentazione di una richiesta per la concessione di un contributo economico avvalendosi dell'apposito modulo.

La domanda avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni rese e dovrà contenere l'indicazione del valore ISEE, ed ogni altro documento che l'Assistente Sociale ritiene necessario al fine dell'erogazione del beneficio economico.

I contributi possono essere erogati dal dirigente del Settore Servizi Sociali o suo delegato, su proposta relazionata dell'assistente sociale di riferimento, attingendo ad eventuale ed apposito fondo dato in dotazione ai sub-agenti contabili. Le tipologie di spesa individuate ai fini dell'intervento sono le medesime di cui al punto a).

L'importo massimo erogabile in questa forma è di € 300,00.

Art.5 – Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati verranno effettuati controlli come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, nonché dall'art. 11 del DPCM 159/2013. In particolare l'Equipe che effettua l'istruttoria tecnica deve verificare a campione (almeno 10% del totale) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ricorrendo all'uso delle banche dati comunali e di altre Pubbliche Amministrazioni e può richiedere tutti gli elementi di conoscenza integrativi, a carattere documentale o dichiarativo, ritenuti utili. Analoghi controlli dovranno essere effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione presentata.

Capo II – Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici ad Enti, Associazioni, comitati e fondazioni operanti in campo sociale

Art. 6 – Scopi e finalità

Per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di servizi sociali ed in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale, l'Unione promuove l'iniziativa del terzo settore. Il fine promozionale è perseguito mediante la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, di patrocini non onerosi o altre utilità.

Gli articoli che seguono definiscono i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene nella adozione dei provvedimenti attributivi dei vantaggi su elencati.

Le norme del presente regolamento si riferiscono alle proposte ed alle richieste di contributo presentate ad iniziativa dei soggetti privati. Nel caso in cui l'iniziativa della realizzazione di attività sociali mediante il coinvolgimento del terzo settore, venga attivata d'ufficio dall'Amministrazione, si procederà mediante il sistema dell'istruttoria pubblica previsto dall'art. 43 della L.R. n. 2/2003, ovvero ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 – Modalità di richiesta e procedura di ammissione

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Dirigente dell'Ufficio Unico Servizi Sociali, previo atto/indicazione di Giunta può concedere contributi ad enti e/o associazioni senza scopo di lucro che operino statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario.

Possono essere altresì concessi contributi e/o sussidi a collettività colpite da calamità naturali.

L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è attivata a domanda.

Sono ammesse le domande presentate esclusivamente dai soggetti appartenenti al terzo settore quale espressione di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, individuati, a titolo esemplificativo, nei seguenti soggetti collettivi: associazioni, fondazioni, comitati, enti privi di fini di lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie principali le attività sociali e la promozione di valori afferenti l'area del sociale.

Le istanze di contributo dovranno esplicitare:

- la descrizione dell'attività istituzionale svolta
- la descrizione dell'eventuale iniziativa o manifestazione per cui si richiede l'intervento
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito
- il costo dell'eventuale progetto e le eventuali relative entrate
- l'entità delle risorse proprie utilizzate e/o dell'impegno a carattere volontaristico in riferimento all'iniziativa per cui viene chiesto il contributo
- periodo di realizzazione e modalità di svolgimento
- utenza interessata
- territorio di svolgimento
- operatori e collaboratori coinvolti
- il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)
- l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione all'associazione richiedente
- il risultato dell'ultimo bilancio
- numero iscritti e/o associati
- i mezzi di finanziamento in generale nonché quelli particolari collegati a specifiche iniziative
- la dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro

Alla domanda andrà inoltre allegata la documentazione relativa alla personalità giuridica del richiedente (statuto e atto costitutivo).

L'esame in sede istruttoria delle domande pervenute viene svolto dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Unico Servizi Sociali incaricato. Nell'esame delle richieste e comunque nell'erogazione di contributi ad enti ed associazioni di volontariato si terrà conto:

- dell'utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività svolta e/o dell'iniziativa;
- della coerenza/complementarietà rispetto alla programmazione attuativa di zona, con riguardo alle priorità ed ai bisogni rilevati per il territorio di riferimento dell'iniziativa o dell'intervento;
- della sede dell'associazione e del bacino territoriale della sua attività privilegiando le associazioni e gli enti che hanno maggiori legami con il territorio e che operano su più comuni;
- delle sovvenzioni di altri Enti;
- della pregressa fruizione di altri analoghi contributi da parte dell'Unione e dei comuni ad essa aderenti;
- della compatibilità delle richieste con le disponibilità finanziarie iscritte a Bilancio.

Al termine dell'istruttoria sopra descritta le elargizioni di contributi economici sono disposte, con adeguata motivazione, con atto del Dirigente competente.

Le sovvenzioni e i contributi verranno erogati al termine delle attività per le quali sono concessi, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Articolo 8 – Patrocinio non oneroso

L'Unione dei Comuni Valle del Marecchia ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta dell'interessato, il proprio patrocinio a manifestazioni e /o iniziative.

Per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione all'iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale. Con la concessione del patrocinio è ammesso l'utilizzo dello stemma dell'Unione limitatamente all'attività promozionale connessa all'evento patrocinato. La concessione del patrocinio obbliga l'interessato ad indicare in ogni mezzo di informazione della manifestazione e/o iniziativa la dicitura "Con il patrocinio dell'Unione di Comuni Valmarecchia".

La concessione del patrocinio può essere utilizzata per la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni o di occupazione di suolo pubblico se previsto dai regolamenti comunali in materia.

La richiesta di patrocinio va indirizzata, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, al Presidente dell'Unione e da essa deve risultare la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata e le finalità della stessa.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dall'Unione previo esame delle caratteristiche delle stesse e della loro attinenza ai programmi e agli intenti dell'Amministrazione.